

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1437

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2007

Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98,
al personale civile delle basi militari soppresse

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge viene proposta l'estensione delle disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, recante provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica, ai cittadini italiani che, da civili, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 29 settembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.

In particolare, le previsioni del presente disegno di legge risultano urgenti per la prevista soppressione della base americana La Maddalena- Santo Stefano, nella quale il personale civile italiano, finora occupato, verrà impiegato sino alla fine del 2007 e comunque licenziato entro il 29 febbraio 2008.

Il *memorandum* d'intesa siglato nel febbraio del 1995 tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America relativo alle installazioni ed infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia, all'Allegato B detta le procedure per la restituzione delle predette installazioni ed infrastrutture.

I comandi locali hanno definito lo scadenziario delle procedure di chiusura delle installazioni della base La Maddalena-Santo Stefano. Da tale scadenziario si evince la de-

terminazione della Marina statunitense di pervenire, appunto, al licenziamento del personale civile italiano in servizio presso quella base tra il 1° gennaio 2008 e il 29 febbraio 2008.

Nel merito, il presente disegno di legge dispone che il personale civile italiano dipendente della base militare soppressa di La Maddalena-Santo Stefano sia inserito nei ruoli organici soprannumerari o in esubero della pubblica amministrazione, in applicazione delle disposizioni inerenti la mobilità del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed al decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di ampliare il più possibile il bacino occupazionale di riferimento.

Infine, il disegno di legge in esame prevede che nel periodo di transizione tra il licenziamento e l'assunzione in servizio presso la pubblica amministrazione il personale civile possa godere del trattamento previsto all'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, dispone che si possano applicare concessioni, anche senza soluzioni di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità occupazionali e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o in specifici accordi in sede governativa o istituzionale già intervenuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data del 29 settembre 2006 alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.

2. Al fine di cui al comma 1, il personale di cui al medesimo comma è inserito nei ruoli organici soprannumerari o in esubero della pubblica amministrazione. Ai predetti lavoratori possono altresì essere applicate le disposizioni inerenti la mobilità del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, permettendo loro un più ampio bacino occupazionale di riferimento.

3. Nel periodo decorrente dal momento della cessazione in servizio presso gli organismi militari di cui al comma 1 e l'assunzione in servizio presso la pubblica amministrazione, il personale di cui al medesimo comma beneficia del trattamento di cui al comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'anno 2007 e l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per gli anni 2008 e 2009.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio